Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1314/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2002

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

(GU L 192 del 20.7.2002, pag. 22)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 2253/2002 della Commissione del 17 dicembre 2002	L 343	11	18.12.2002

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1314/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2002

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 del Consiglio ([2]), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana sugli accordi nel settore dell'accesso al mercato per i prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 ([3]), prevede che determinate richieste di «flessibilità straordinaria» presentate dall'India debbano essere considerate favorevolmente.

(2) Il 17 maggio 2002 la Repubblica indiana ha presentato una richiesta di trasferimenti tra categorie.

(3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4) È opportuno accogliere la richiesta della Repubblica indiana.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2002, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
([2]) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 29.
([3]) GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.

▼M1

ALLEGATO

664 INDIA				Adeguamento					
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2002	Limite adeguato	Quantità in unità	Quantità in tonnellate	%	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IA	1	kg	43723000	46783610	1 000 000	1 000	2,3	Trasferimento dalla categoria 3	47 783 610
IA	3	kg	33347000	34019980	– 7 500 000	– 7 500	– 22,5	Trasferimento alle categorie 1, 4, 5, 6, 7	26 519 980
IB	4	pezzi	81019000	84350769	19 440 000	3 000	24,0	Trasferimento dalla categoria 3	103 790 769
IB	5	pezzi	44334000	45608334	2 265 000	500	5,1	Trasferimento dalla categoria 3	47 873 334
IB	6	pezzi	11225000	11295930	4 400 000	2 500	39,2	Trasferimento dalla categoria 3	15 695 930
IB	7	pezzi	71078000	71196071	2 775 000	500	3,9	Trasferimento dalla categoria 3	73 971 071